



COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e della raccolta differenziata nell'ambito del territorio comunale.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs. 22/1997, dell'art. 14 della L.R. 27 del 12/7/94 e dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti derivanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- le acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nel Catalogo Europeo Rifiuti, CER, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97, allegato 1 del presente regolamento;
- h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. 22/97, allegato 2 del presente regolamento;
- i) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare

di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs. 22/97, allegato 1 del presente regolamento, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D. Lgs. 22/97, allegato 2 del presente regolamento;

- j) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione, ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi. Il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
 - 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi. Il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
 - 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- k) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- l) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto all'ambiente circostante;
- m) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- n) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- o) stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- p) stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- q) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo smaltimento definitivo;
- r) frazione umida: i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
- s) frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da

elevato contenuto energetico; tale frazione é d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

- t) rifiuti speciali recuperabili: s'intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro smaltimento definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità,
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli ai punti b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motori, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi tutti i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D. Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H, ed I dello stesso, allegato 3 del presente regolamento.

Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa comunale per la gestione dei rifiuti sono assimilabili agli urbani per qualità i

rifiuti speciali elencati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, allegato 4 del presente regolamento, nonché gli accessori per l'informatica.

Tali rifiuti sono assimilabili agli urbani anche per quantità qualora la loro produzione annua, in riferimento alla superficie destinata a tale attività non superi i 10 Kg/mq ovvero gli 0,1 mc/mq (*Delibera del Consiglio Comunale n° 69 del 3/11/1999*).

Norme di esclusione

Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc. derivanti da attività agricole ed i rifiuti prodotti in sedi diverse da quella per la quale si applica la tariffa per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

E' sancito l'utilizzo obbligatorio del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione di G.R. n. 3906 del 07/11/95, pubblicata sul B.U.R. n. 179 del 15/12/95.

Art. 4 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed é disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e della pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi atti a prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.

Il Comune promuove la sperimentazione di servizi tendenti a ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate volte al recupero di materiali. Il Comune rivolgerà ai cittadini-utenti adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Il Comune effettua in regime di privativa la gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art.3;
- rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art.3.

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli

urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tariffa.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

Il Comune può, in qualsiasi momento e fissando le scadenze più opportune, chiedere informazioni tecniche in merito alla produzione ed alla gestione dei rifiuti urbani e speciali al fine di meglio organizzare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Gli utenti sono tenuti a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dalla Amministrazione Comunale.

Art. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Competono ai produttori di rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati le attività di conferimento, o di deposito temporaneo, ai sensi della lettera j), Art. 2 per i rifiuti speciali, e la successiva consegna al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 11 e 12.

Il costo servizio è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.

Art. 7 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art. 2 e/o dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad una loro adeguata e distinta gestione in osservanza delle norme specifiche di cui al D. Lgs. 22/97, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore intenda stipulare con il Comune apposita convenzione per il conferimento dei rifiuti di cui sopra al servizio pubblico di raccolta, è tenuto ad inoltrare specifica richiesta. Valutata la richiesta di convenzionamento e sentiti i pareri degli organi competenti il Comune potrà istituire un servizio integrativo per la gestione di tali rifiuti previo apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Saranno applicate in tal caso tariffe approvate ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

2. DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

a) BENI DUREVOLI

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti negli appositi centri di raccolta.

b) RIFIUTI SANITARI

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 (duecento) litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni. I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani possono essere conferiti nei normali contenitori di raccolta per RSU.

c) VEICOLI A MOTORE

I rifiuti costituiti da veicoli a motore o da loro parti devono essere conferiti dal detentore ai concessionari, alle succursali delle case produttrici ovvero ai centri di raccolta per la messa in sicurezza, l'eventuale recupero di materiali e la rottamazione, autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97.

Il proprietario del veicolo potrà ritenersi libero da ogni responsabilità civile penale ed amministrativa connessa con la proprietà dello stesso solo se in possesso del certificato di rottamazione rilasciato all'atto della consegna ai sensi dell'art.46, comma 4 del D. Lgs. 22/97, dai centri di raccolta o di rottamazione.

Per l'istituzione e la gestione dei centri di raccolta di cui sopra è necessario il rilascio di licenza comunale.

d) OLI ESAUSTI

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

Tali rifiuti devono essere stoccati in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

e) BENI IN POLIETILENE

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.

3. RIFIUTI PERICOLOSI

È fatto obbligo ai produttori di tali rifiuti di non mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi siano essi urbani che assimilati che speciali.

Art. 8 DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

1. In tutto il territorio comunale, è fatto divieto assoluto di abbandonare, sul suolo o nel suolo, al di fuori degli appositi contenitori, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per le acque superficiali e sotterranee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli

argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.

2. È fatto obbligo per gli utenti del servizio di:

- rispettare tutte le disposizioni indicate dall'Amministrazione Comunale e tutte le indicazioni riportate sui contenitori stessi, oltre che negli appositi cartelli affissi presso le Stazioni Ecologiche;
- contribuire alla buona conservazione dei contenitori e delle attrezzature;
- rispettare la destinazione d'uso dei beni e materiali forniti per incentivare il conferimento differenziato;
- tenere separati i flussi dei rifiuti pericolosi appartenenti a categorie diverse ovvero rifiuti pericolosi dai rifiuti non pericolosi.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta domiciliare, se istituito, devono:

- evitare di esporre materiali difforni da quelli consentiti dall'ente gestore di tale servizio;
- collocare i materiali da consegnare a piano terra in posizione da non ostacolare la libera circolazione, nel giorno e orario indicato dagli addetti al servizio.

3. Chiunque abbandoni rifiuti nel suolo, sul suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento nel rispetto delle norme vigenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art.36 del presente Regolamento.

A tal fine, il Sindaco, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore le operazioni necessarie allo sgombero ed il termine entro cui provvedere.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Chiunque violi il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, per soddisfare le condizioni di cui art.4, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art.36 del presente Regolamento.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita (parimenti la cernita è proibita nella Stazione Ecologica Attrezzata in carenza di espressa autorizzazione da parte del responsabile comunale). Gli utenti dei servizi sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

Art. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità regionale.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

Art. 10 FORME DI GESTIONE

La gestione di rifiuti di cui ai Titoli II e III del presente Regolamento viene esplicitata dal Comune direttamente o mediante Azienda Consortile o Ditta appaltatrice autorizzate ai sensi degli artt.27 e 28 del D. Lgs. 22/97.

Il Gestore é tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione ed alla Provincia ai sensi dell'art.21, comma 6 del D. Lgs. 22/97.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 11 DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.

Criteri di ordine generale:

- I rifiuti urbani ingombranti e non, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore negli appositi contenitori.
- Il produttore é tenuto a adottare opportune precauzioni al fine di evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito riportate relativamente alle singole tipologie di rifiuto.
- Prima del conferimento al servizio pubblico di raccolta il produttore dei rifiuti speciali assimilati e non, può effettuare un deposito temporaneo, ovverosia un raggruppamento dei rifiuti stessi ai sensi e nel rispetto dei requisiti riportati nell'Art.2, lettera j).

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento al servizio pubblico di raccolta, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, rifiuti cimiteriali, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi.

E' vietato introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli indicati in cartelli o scritte apposti o diversi dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurne al minimo il volume.

Le lattine in alluminio e gli imballaggi in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti nelle stazioni ecologiche, opportunamente schiacciati al fine di ridurne l'ingombro.

E' vietato introdurre nei cassonetti rifiuti sciolti, i rifiuti devono essere preventivamente raccolti in sacchetti di plastica chiusi per impedirne la dispersione e per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

L'utente del servizio di raccolta é tenuto ad accertarsi che dopo l'introduzione dei propri

rifiuti il coperchio del cassonetto si chiuda regolarmente, in caso contrario e ogniqualvolta i contenitori dovessero risultare già colmi, l'utente é tenuto ad immettere i propri rifiuti nei cassonetti successivi; il conferimento dei rifiuti eseguito in violazione del presente comma ovvero in prossimità dei contenitori già colmi é considerato alla stregua dell'abbandono dei rifiuti e come tale sanzionato.

Art. 12 CRITERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. FINALITÀ

Il Comune, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento, effettuata un'analisi di fattibilità tecnico-economica, attiva e gestisce un servizio di raccolta differenziata, per conseguire le seguenti finalità:

- a) consentire un più facile recupero delle frazioni di rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
- b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti da esse prodotti, biogas e percolato;
- d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
- e) favorire la produzione di composti di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.

Il servizio di raccolta differenziata é istituito al fine di perseguire un vantaggioso equilibrio costi-benefici, tenendo conto nella valutazione dei benefici, oltre che del minor costo sostenuto rispetto ad un sistema di gestione basato sulla raccolta tradizionale e dei ricavi ottenuti dalla vendita dei materiali e dell'energia recuperata, nonché dei benefici ambientali valutati in Lire per tonnellata di rifiuto recuperato sulla base di criteri stabiliti con apposito atto dalla Provincia.

La raccolta differenziata viene gestita mediante la collocazione sul territorio di un congruo numero Stazioni Ecologiche di Base ed una Stazione Ecologica Attrezzata.

Il Comune può graduare l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata nelle varie zone del territorio per esigenze di servizio o per realizzare sperimentazioni.

Per l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata e per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, gli utenti del servizio dovranno conferire separatamente le varie frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori posti nelle Stazioni Ecologiche di Base ovvero effettuare il conferimento diretto presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

2. TIPOLOGIA DEI SERVIZI E MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Nel rispetto dei criteri previsti dal precedente punto 1. il Comune istituisce i servizi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:

FARMACI SCADUTI

I rifiuti costituiti da farmaci scaduti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori ubicati all'interno delle farmacie negli orari di esercizio al pubblico.

Le farmacie presso le quali si effettua la raccolta dei farmaci scaduti sono segnalate da apposita targa all'ingresso e la loro ubicazione é riportata nella mappa generale dei centri di raccolta affissa presso la sede comunale, la Stazione Ecologica Attrezzata nonché divulgata al pubblico a mezzo di opuscolo informativo.

I punti vendita individuati dal Comune come luogo dove ubicare i contenitori per la raccolta differenziata, sono tenuti a collaborare per il buon esito dell'iniziativa e a consentire che la clientela possa servirsene liberamente.

PILE ESAURITE

I rifiuti costituiti da pile esaurite dovranno essere conferiti negli appositi contenitori ubicati all'interno dei relativi punti vendita, negli orari di esercizio al pubblico.

I punti vendita presso i quali si effettua la raccolta delle pile esaurite sono segnalate da apposita targa all'ingresso e la loro ubicazione é riportata nella mappa generale dei centri di raccolta affissa presso la sede comunale, la Stazione Ecologica Attrezzata nonché divulgata al pubblico a mezzo di opuscolo informativo.

I punti vendita individuati dal Comune come luogo dove ubicare i contenitori per la raccolta differenziata suddetta, sono tenuti a collaborare per il buon esito dell'iniziativa e a consentire che la clientela possa servirsene liberamente.

FRAZIONE ORGANICA

Ove attivato il servizio, la frazione organica dei rifiuti domestici ed i residui di giardinaggio dovranno essere conferiti separatamente dagli altri rifiuti urbani al fine di rendere possibile un agevole compostaggio.

Il conferimento può aver luogo:

- presso la Stazione Ecologica Attrezzata qualora si tratti di scarti di giardinaggio suddivisi in materiale legnoso (scarti di potatura con diametro inferiore ai 10 cm) e materiale facilmente fermentabile (foglie, fiori, sfalci d'erba ecc.);
- presso gli appositi contenitori ubicati presso le Stazioni Ecologiche di base nel caso di scarti organici domestici e materiale facilmente fermentabile (foglie, fiori, sfalci d'erba ecc.);
- presso gli appositi contenitori ubicati nei cimiteri (foglie e fiori).

E' consentito, nonché incentivato, il compostaggio domestico attraverso il riciclaggio, presso l'abitazione dell'utente, degli scarti organici domestici e del materiale facilmente fermentabile (resti del giardino).

Tale attività dovrà essere svolta senza recare danno al vicinato nonché costituire pericolo per la tutela della igiene pubblica.

RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

I rifiuti urbani ingombranti, mobili o beni durevoli individuati all'art. 6, del presente Regolamento, devono essere di norma conferiti al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene similare, il quale ha l'obbligo di ritirarli. Qualora non sia possibile tale tipo di conferimento è istituito un servizio di raccolta presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Tali beni possono essere conferiti anche ai centri di raccolta appositamente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2 del D. Lgs. 22/97.

Sul territorio é prevista l'attuazione di un servizio di raccolta a domicilio degli ingombranti la cui tariffa sarà prevista nell'apposito regolamento.

CARTA E CARTONI

Il conferimento dei rifiuti può essere effettuato negli appositi contenitori di colore azzurro ubicati presso le Stazioni Ecologiche di base ovvero presso la Stazione Ecologica Attrezzata. I cartoni devono essere obbligatoriamente conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

VETRO

I rifiuti costituiti da materiale vetroso devono essere conferiti negli appositi contenitori verdi ubicati presso le Stazioni Ecologiche di base ovvero presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

LATTINE DI ALLUMINIO

Rifiuti di questo tipo devono essere conferiti negli appositi contenitori verde ubicati presso le Stazioni Ecologiche di base ovvero presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

METALLI

I rifiuti metallici vanno conferiti separatamente presso gli appositi contenitori ubicati presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

CONTENITORI IN PLASTICA

La raccolta di questo tipo di rifiuti avviene mediante la collocazione sul territorio di appositi contenitori di colore giallo.

Sono comunque esclusi dalla raccolta differenziata i contenitori in plastica etichettati con i simboli: T, T+, F, F+, Xn, Xi, C, O, N.

LEGNO

Fatta salva la possibilità di utilizzare il legno non impregnato con sostanze tossiche come combustibile per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi, il legno (cassette, bancali, assi, scarti di potatura con diametro superiore ai 10 cm) dovrà essere conferito presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

OLI ESAUSTI MINERALI E VEGETALI

La raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali esausti, viene attivata mediante la collocazione di appositi contenitori presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

INERTI

Piccoli quantitativi di inerti (max 0,5 m3) prodotti a livello domestico, possono essere conferiti presso la Stazione Ecologica attrezzata, per quantitativi superiori il conferimento deve essere eseguito presso impianti di riciclaggio.

CONTENITORI VUOTI PER FITOFARMACI

Questo tipo di rifiuti dovrà essere conferito presso la Stazione Ecologica Attrezzata, avendo cura di eseguire scrupolosamente le seguenti indicazioni al fine di evitare fenomeni di inquinamento e comportamenti illegali.

I contenitori a prescindere dal materiale di cui sono composti prima del conferimento dovranno obbligatoriamente essere:

- opportunamente lavati, e l'acqua di lavaggio dovrà essere a sua volta utilizzata per gli interventi specifici cui è destinato il prodotto;
- chiusi ermeticamente all'interno di contenitori di plastica integri e recanti esternamente un cartellino sul quale sono riportate le generalità del conferitore, il peso (in kg) dei rifiuti in esso contenuti e la data del conferimento.

E' assolutamente vietato abbandonare, bruciare o comunque smaltire in modo non previsto dalle vigenti normative i contenitori vuoti di fitofarmaci.

3. MODALITÀ DEL SERVIZIO, STAZIONI ECOLOGICHE DI BASE E STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

I contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio sono distribuiti in modo da soddisfare nella maniera più efficiente le esigenze dei vari bacini di utenza garantendo una copertura completa ed omogenea del territorio stesso. La volumetria dei contenitori, il numero degli stessi e la distanza dall'utenza, discende da un'analisi che tiene conto della produzione annua delle singole frazioni merceologiche raccolte, del numero di utenti della zona, del tipo di ubicazione e della frequenza delle operazioni di svuotamento dei contenitori mediamente bisettimanale.

Per agevolare il conferimento differenziato il Comune ha definito un congruo numero di Stazioni Ecologiche di base, ossia appositi siti ove sono ubicati i vari contenitori stradali per la raccolta differenziata.

Le stazioni di base sono concepite in modo da salvaguardare il decoro urbano, sono munite di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrano agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso della stazione stessa. Lo svuotamento dei contenitori da parte degli automezzi a tale scopo adibiti deve avvenire in modo agevole e senza intralciare il traffico, altrettanto agevolmente deve essere possibile compiere operazioni di pulizia dei siti stessi.

Presso le Stazioni di base conferiscono i rifiuti differenziati unicamente i privati; i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani devono conferire unicamente presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Al fine di incrementare la quantità e la qualità dei rifiuti differenziati e per agevolare gli utenti oltre che per esercitare un maggior controllo nella fase del conferimento differenziato viene istituita una Stazione Ecologica Attrezzata.

La Stazione Ecologica Attrezzata è realizzata secondo le indicazioni contenute nella L.R. 27/94 e successive modifiche, in particolare:

- è completamente recintata, con recinzione di altezza adeguata e cancello d'accesso, e

schermata ove possibile mediante siepe o alberi sempreverdi;

- é impermeabilizzata con pavimentazione in conglomerato bituminoso e/o cementizio al fine di consentire una rapida ed efficace pulizia anche con mezzi meccanici;
- la pavimentazione dell'area adibita alla raccolta di oli minerali e vegetali esausti é costituita da una vasca con bordo di contenimento rialzato che sfocia in un pozzetto di raccolta per consentire il recupero in caso di spargimenti.
- é dotata di apposita cartellonistica esterna di segnalazione con gli orari di accesso al pubblico, di insegna e di cartelloni interni mobili per indicare le tipologie dei materiali raccolti nei vari contenitori o aree.

All'interno della Stazione attrezzata sono presenti le seguente aree:

- locale box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo, regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, mappa con l'ubicazione dei vari punti di raccolta distribuiti sul territorio comunale, planimetria della Stazione attrezzata, prezziario approvato con delibera comunale per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, ecc.) relative alla gestione dei rifiuti e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottenere i documenti per il pagamento delle tariffe di pertinenza;
- pesa per i rilevamenti sui flussi in entrata e in uscita;
- edificio per l'alloggio di contenitori di rifiuti urbani pericolosi (pile, rifiuti etichettati pericolosi), contenitori di altri rifiuti quali batterie di autoveicoli, farmaci scaduti, contenitori di fitofarmaci, oli esausti, piccoli compattatori per lattine in alluminio e contenitori in plastica;
- zona coperta da tettoia dove sono alloggiati contenitori di grande dimensione (es: 5-15 m3), qualora gli stessi non siano già dotati di proprio sistema di chiusura superiore, per frazioni secche quali vetro, carta, cartone, metalli, legname;
- zona "rifiuti verdi" dove è ricavata un'area dedicata alla ricezione ed alla prima cippatura del materiale;
- area coperta per la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei così detti beni durevoli riutilizzabili.

Il personale custode della stazione deve indirizzare e controllare gli utenti durante la fase di conferimento differenziato dei rifiuti.

Il custode sarà munito di un tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione Comunale, che lo identifichi.

Gli orari di accesso da parte dell'utenza, e le frazioni di rifiuti raccogliabili sono stabili da appositi atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale.

Il materiale raccolto nella Stazione Ecologica Attrezzata avrà di massima le seguenti destinazioni:

- materiale verde: il materiale verde triturato sarà inviato ad un centro di compostaggio;
- materiale secco (carta, cartoni, vetro, plastica, alluminio, rifiuti da imballaggi beni in polietilene): opportunamente selezionato e, se necessario imballato, é inviato ai centri di riciclaggio dei rispettivi Consorzi Obbligatori;
- Rifiuti Urbani Pericolosi, RUP, (pile, prodotti etichettati) e farmaci: verranno inviati a centri autorizzati al fine del loro smaltimento controllato;
- ingombranti: tolte le frazioni recuperabili e bonificate di frazioni pericolose, le parti residue verranno inviate direttamente in discarica (domestici), in alternativa potranno essere inviati ai centri di riciclaggio dei rispettivi Consorzi Obbligatori; quelli extradomestici (pneumatici, ecc.) verranno inviati a centri autorizzati per il loro eventuale trattamento (triturazione, termodistruzione, ecc.);
- oli e batterie: verranno ritirati dai centri di riciclaggio e recupero dei rispettivi

Consorzi Obbligatori o ad aziende autorizzare al recupero.

Il Comune mediante apposita convenzione può cedere la gestione della Stazione ad un'Azienda consortile o Ditta appaltatrice purché iscritta all'Albo Gestori.

L'Ente gestore é tenuto ad ottemperare gli obblighi gestionali, autorizzatori ed amministrativi previsti dal D. Lgs. 22/97.

4. MODALITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E DI INCENTIVAZIONE

Al fine di garantire un livello adeguato di informazione sul servizio di raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti, premessa indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefissati, l'Amministrazione Comunale individua come forme di divulgazione opuscoli, manifesti, riviste comunali, incontri pubblici, cartellonistica stradale.

In particolare l'opuscolo informativo ad elevata diffusione conterrà le più ampie informazioni sull'organizzazione nell'ambito comunale, dei servizi di raccolta differenziata e precisamente su:

- materiale da conferire e modalità di conferimento;
- ubicazione delle Stazioni Ecologiche di base e di tutti i punta di raccolta differenziata e non;
- ubicazione ed orari di apertura al pubblico della Stazione Ecologica Attrezzata;
- modalità per le eventuali raccolte domiciliari;
- premi ed incentivi per quanti contribuiscono al buon esito della raccolta differenziata.

Il Comune renderà pubblico alla cittadinanza il rendiconto annuale dei risultati qualitativi, quantitativi ed economici della raccolta differenziata.

Per incentivare il sistema di raccolta differenziata il Comune individuerà la possibilità di accedere a sgravi tariffari o a riconoscimenti ai cittadini che più si sono distinti nel contributo al buon esito dell'iniziativa.

5. RAPPORTI CON LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Ai fini del buon esito della raccolta differenziata il Comune riconosce come contributi validi quelli delle associazioni che operano, ispirate da scopi umanitari e/o ambientali e senza fini di lucro, attività di volontariato.

Condizione necessaria a che le associazioni di cui sopra collaborino alla raccolta differenziata è che, siano autorizzate dal Comune ad intervenire in ambiti ben precisi e con modalità anch'esse definite, oltre che disporre delle autorizzazioni previste ai sensi del D. Lgs. 22/97.

Le associazioni di volontariato che intendano avviare progetti di raccolta differenziata dovranno presentare al Comune il progetto nonché dimostrare di possedere i requisiti idonei alla realizzazione dello stesso (attrezzature, mezzi di trasporto, aree per la raccolta, garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli di intesa con aziende che operano il riciclaggio dei materiali).

Le iniziative di volontariato alla raccolta differenziata potranno riguardare solo le seguenti frazioni merceologiche e non dovranno comunque entrare in conflittualità con gli analoghi servizi comunali:

- frazione secca (carta, cartone, plastica);
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquido;
- alluminio in forma di lattine per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di tipo domestico.

Le associazioni non potranno comunque procedere alla raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- verde da giardini;
- rifiuti urbani pericolosi;
- farmaci scaduti;
- rifiuti speciali assimilati;
- oli e batterie auto.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di rifiuti raccolti ed effettivamente avviati al riciclaggio. Il rendiconto avallato da contratti o protocolli di intesa con aziende autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/97 ad operare nel campo del riciclaggio, le associazioni dovranno altresì certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Le associazioni di volontariato dovranno rispettare le norme di sicurezza, le norme igienico/sanitarie, le disposizioni urbanistiche e le consuetudini di decoro cittadino, in particolare dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di raccolta dei rifiuti;
- non creare alcun intralcio al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Ai fini della concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti in merito alla tariffa sui rifiuti non si potrà tenere conto della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato.

6. SANZIONI

Fatti salvi eventuali altri oneri previsti per legge, chiunque smaltisca rifiuti per i quali è stato istituito un servizio di raccolta differenziata non utilizzando gli appositi contenitori, è

punito con una sanzione amministrativa come riportato nell'art. 36 del presente Regolamento.

Analoghe sanzioni si applicano a quanti abbandonino i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, all'esterno degli appositi contenitori, o chi li smaltisca in contenitori previsti per tipologie di rifiuti diversi, ed ai rivenditori che non accettino di ritirare i rifiuti dalla clientela, come meglio specificato al punto 2 dell'art. 12.

Sono altresì sanzionate le violazioni ai seguenti divieti compiute presso la Stazione Ecologica Attrezzata:

- divieto di accedere alla stazione al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
- divieto di asportare materiale precedentemente conferito o di effettuare cernite di materiali senza debita autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali al di fuori della stazione o nei pressi dell'ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori o ai luoghi di stoccaggio senza debita autorizzazione;
- divieto di agire in modo difforme dalle disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione o comunque dalle indicazioni impartite dal custode.

Art. 13 MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità, dovranno obbligatoriamente definire con il Comune la soluzione più idonea al loro smaltimento.

I produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani solo per qualità non sono tenuti al conferimento obbligatorio degli stessi al servizio pubblico di gestione ed alla corresponsione della relativa tariffa, a condizione che presentino al Comune idonea documentazione delle quantità prodotte di tali rifiuti e il contratto con la ditta che ne effettua la gestione.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani solo per qualità possono altresì essere conferiti al servizio pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D. Lgs. 22/97, previo stipula di apposita convenzione, nel limite quantitativo di 10 Kg/m², ovvero 0,1 m³/m² di produzione annua riferita alla superficie destinata all'attività.

Restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 3 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

1. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

E' possibile raggruppare i rifiuti speciali assimilati in due classi:

- a) rifiuti che possono essere agevolmente avviati alla raccolta differenziata, al riciclaggio, al recupero, al riuso ovvero rifiuti per i quali esistono Consorzi Obbligatori a tal scopo istituiti;
- b) rifiuti di difficile raccolta differenziata o per i quali non esistono soluzioni efficienti di riciclaggio, recupero, riuso e la cui destinazione più idonea sia lo smaltimento definitivo.

La classificazione dei rifiuti non é fissa ed immutabile ma dipende dall'evoluzione tecnologica e dall'andamento dei mercati.

In caso di incertezza per la classificazione dei rifiuti secondo le due tipologie sopra evidenziate, farà testo l'esistenza di un servizio di raccolta differenziato istituito dal Comune o la fattibilità della sua istituzione.

In ogni caso la classificazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comune sulla base delle informazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti che le aziende sono tenute a fornire.

2. MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Per i rifiuti di cui al precedente punto 1a) sussiste l'obbligo della raccolta differenziata, sia

che il servizio venga svolto dal Comune che da ditta terza autorizzata alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 22/97.

I produttori di rifiuti speciali assimilati per qualità e quantità agli urbani, nei limiti stabiliti dal precedente Art. 13, comma 3, e rientranti nella classe a) del precedente punto 1., potranno optare per una delle seguenti soluzioni di seguito esposte:

- effettuare direttamente il conferimento degli stessi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti secondo le modalità più avanti evidenziate, pagando la tariffa ad essi relativa;
- effettuare il conferimento a ditta terza autorizzata garantendone il riciclaggio, il riuso o il recupero, usufruendo di una riduzione proporzionale della tariffa.

I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità, nei limiti stabiliti dal precedente Art. 13, comma 3, e rientranti nella classe b) del precedente punto 1., potranno optare per una delle seguenti soluzioni di seguito esposte:

- effettuare direttamente il conferimento degli stessi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti secondo le modalità più avanti evidenziate, pagando la tariffa ad essi relativa;
- effettuare il conferimento a ditta terza autorizzata.

L'organizzazione del servizio pubblico sarà articolata sulla base di criteri di efficienza ed economicità secondo varie modalità che di caso in caso l'Amministrazione Comunale individuerà come ottimali.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1. a) e 1. b) potrà aver luogo presso:

- la Stazione Ecologica Attrezzata;
- cassonetti o altri contenitori posti su aree pubbliche e liberamente fruibili;
- cassonetti o altri contenitori posti su aree private;
- contenitori posti su aree pubbliche e utilizzabili solo da utenti ben individuati.

I punti presso i quali effettuare il conferimento ovvero i siti ove sono ubicati i contenitori sono individuati su apposita mappa disponibile per altro, presso la sede comunale e la Stazione Ecologica Attrezzata

Art. 14 COLLOCAZIONE E CAPACITA' DEI CONTENITORI PER R.S.U.

I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi ed i rifiuti speciali assimilati, saranno di norma collocati in area pubblica, in condizioni funzionali al servizio.

E' ammessa in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori su area privata, previo accordo con la Proprietà. In tal caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore é stato collocato.

In generale la distribuzione dei contenitori per i rifiuti solidi urbani ed assimilati, la loro volumetria, il loro numero, la distanza degli stessi dall'utenza tiene conto degli aspetti, anche urbanistici, esaminati nell'art.12, punto 3 del presente Regolamento relativi alla attivazione delle Stazioni Ecologiche di Base.

Tutti i punti presso i quali l'utente può effettuare il conferimento dei rifiuti sono segnati su apposita mappa allegata al presente Regolamento ed aggiornata con regolarità.

È fatto divieto assoluto all'utenza di spostare i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di interventi attuativi di comparto attraverso Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di informazioni fornite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Art. 15 PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Il perimetro entro il quale é istituito il servizio di raccolta dei rifiuti é indicato nell'allegata planimetria ove é anche riportata la distribuzione dei punti attivati per il conferimento degli stessi.

Eventuali modifiche del perimetro che si rendessero necessarie per ragioni tecniche di servizio saranno apportate mediante atto deliberativo del Consiglio Comunale.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.4 del presente Regolamento.

Art. 16 AREE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'intero ciclo di gestione dei rifiuti prodotti nell'area non coperta dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.4 del presente Regolamento. Pertanto anche per queste utenze sono pienamente vigenti i divieti ed i criteri di comportamento di cui all'art.8 del presente Regolamento, i criteri generali del conferimento definiti all'art.11 ed é altresì obbligatorio il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12 in merito alla raccolta differenziata.

In particolare i rifiuti urbani devono essere conferiti nei contenitori più vicini, ed é assolutamente vietato bruciare i rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza.

Art. 17 TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi idonei le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art.4 del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per il prelievo ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

Art. 18 RECUPERO E SMALTIMENTO

Le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi degli artt.28 e 29 del D. Lgs. 22/97.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 19 DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

Art. 20 RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni é effettuato ordinariamente dal Comune entro il perimetro del centro abitato.

L'ampliamento del perimetro di svolgimento del servizio viene attivato, ove necessario, esclusivamente:

- nelle strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche;
- nelle strade vicinali classificabili di uso pubblico ai sensi del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche;
- nei tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati;
- nelle strade private soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cancelli, sbarre, cartelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano dotate di sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiede;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

Il servizio di raccolta di trasporto e successivo trattamento dei rifiuti rinvenuti e di quelli prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuato entro il territorio comunale é a carico degli Enti competenti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 21 CONTENITORI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia e del decoro delle aree pubbliche e quindi di ridurre il quantitativo dei rifiuti esterni, sono installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori, tenendo conto anche di esigenze straordinarie quali manifestazioni, feste, ecc.

I contenitori sono periodicamente puliti e disinfettati a cura del Comune al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Art. 22 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono pertanto tenerli liberi da materiali di scarto anche abbandonati da terzi.

A tale scopo sono tenuti a realizzare le opere necessarie ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati fissando le modalità e il termine entro il quale procedere alla bonifica delle zone interessate; trascorso inutilmente detto termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 23 PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI EDIFICATI E NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni edificati e non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi sono tenuti a conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti di ogni genere anche abbandonati da terzi.

A tal fine sono tenuti a predisporre ed attuare misure idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il Comune attuerà in danno ai soggetti interessati le misure di cui al comma 3 del precedente articolo 22.

Art. 24 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono tenere costantemente pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispetti posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla loro attività e dopo aver ridotto al minimo il volume degli stessi, conferendoli negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero rispettare le disposizioni in materia di raccolta differenziata.

I rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori non possono essere abbandonati al suolo per nessuna circostanza, il detentore è tenuto a conferirli nei contenitori più vicini ovvero presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Art. 25 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, quali i bar, i ristoranti, le trattorie, gli alberghi e simili, devono provvedere alla corretta pulizia dell'area occupata, predisponendo a tal fine, indipendentemente dai tempi con cui viene effettuato il servizio pubblico di spazzamento, idonee misure tra cui quella di installare e gestire a propria cura e spese adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 26 AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, campi nomadi devono essere tenute costantemente pulite durante l'uso e lasciate tali dopo l'uso dagli occupanti stessi. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze, e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, manifestazioni di carattere culturale, sportivo ecc., ovvero iniziative quali sagre, feste ecc. anche senza scopo di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono effettivamente utilizzare e a provvedere direttamente o tramite accordo con il Comune alla pulizia delle stesse dopo l'uso. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 27 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali a seguito delle quali si originino rifiuti o materiali di scarto su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, deve provvedere ad effettuare l'opportuna pulizia dell'area stessa al termine delle proprie operazioni.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, il soggetto interessato é tenuto ad effettuare la pulizia al termine di ogni singola fase.

In caso di inadempienza, la pulizia é effettuata direttamente dal gestore del servizio presso il quale ha avuto luogo l'operazione di carico e/o scarico, il quale potrà rivalersi della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, che saranno altresì passibili delle sanzioni amministrative di Legge e di Regolamento.

Art. 28 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantirne il regolare deflusso.

É fatto divieto assoluto di introdurre rifiuti di qualsiasi tipo nei pozzetti stessi.

Art. 29 ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art.33, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale é tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e/o smaltimento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede d'urgenza alla pulizia ed al riassetto della zona a spese dei soggetti interessati.

Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei

parametri minimi di inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e non, siano esse pubbliche o private é tenuto a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate nel rispetto della prassi burocratica di cui all'art.27 del D. Lgs. 22/97.

In caso di inadempienza, o nel caso in cui i responsabili non siano individuabili, il Comune o la Regione provvedono alla realizzazione delle opere di cui sopra, e le spese sostenute a tal fine sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime ai sensi e per gli effetti dell'art.2748, comma 2 del Codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti da terzi sull'immobile.

Nel caso in cui il cambiamento di destinazione d'uso comporti l'adeguamento dell'area a parametri di contaminazione più restrittivi, l'interessato é tenuto a procedere a proprie spese alle necessarie opere di bonifica ambientale sulla base di un apposito progetto che é approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6, dell'art.27 del D. Lgs. 22/97.

Art. 30 DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per strade o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno pertanto, provvedere direttamente all'eliminazione degli escrementi solidi ovvero condurre l'animale presso le apposite piazzole eventualmente predisposte allo scopo dal Comune.
2. Chi effettua attività di costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, é tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico eventualmente sporcate da dette attività, e in ogni caso a non abbandonarvi residuo alcuno.
3. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed é soggetto alle sanzioni previste per Legge e per Regolamento comunale.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 22/97 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 32 CONTROLLI

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, in particolare dall'art.20 del D. Lgs. 22/97, le Provincie sono preposte al controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e delle leggi vigenti oltre che la vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Art. 33 ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori degli organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche volontarie, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dal custode della Stazione Ecologica solo all'interno della stessa.

Le violazioni dovranno essere trasmesse per iscritto al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 34 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni assimilati e non, é dovuta al Comune la tariffa prevista ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 22/97. Per le modalità di definizione della stessa si farà riferimento al Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 35 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

Art. 36 SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D. Lgs. 22/97, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative a norma della L. n° 689/81 e successive modifiche e dell'art.35 della L. R. n° 27 del 12/07/1994, come previsto dalla tabella riepilogativa seguente:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO E SANZIONI	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA entro 60 gg.
Art. 7 , comma 1	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000
Art. 7, comma 2 lettera a)	Beni durevoli Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso la Stazione Ecologica Attrezzata Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000
Art. 7, comma 2 lettera b)	Rifiuti Sanitari Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) sanzionato dall'articolo 51, comma 6 del D. Lgs. 22/97 con pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.	
Art. 7, comma 2	Veicoli a Motore Conferimento dei veicoli a motore in luogo diverso dai centri di raccolta per la	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000.

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE (BO)

lettera c)	demolizione, il recupero e la rottamazione, ovvero presso concessionari o succursali della casa costruttrice Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila.	
Art. 7, comma 2 lettere d), e)	Oli esausti, beni in polietilene Conferimento in luogo diverso dai Consorzi per il recupero. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000.
7, comma 3	Miscelazione di rifiuti pericolosi Chiunque proceda alla miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'art. 7, sanzionato dall'articolo 51, comma 11 lettera b del D. Lgs. 22/97, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da lire cinquemilioni a lire cinquantamiloni.	
Art. 8, comma 1	Abbandono di rifiuti Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'articolo 8 comma 3, sanzionato dall'art. 50 comma 2 del D. Lgs. 22/97, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 8, comma 2	Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento Sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 8, comma 4	Divieto di cernita Sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 11	Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi o mancato schiacciamento di lattine ed imballaggi di plastica Sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 11	Conferimento nei cassonetti di rifiuti sciolti, liquidi o accessi Sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000.
Art. 11	Uso improprio dei cassonetti e materiali forniti Sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 12	Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata Sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 12	Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le Stazioni Ecologiche Sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 14	Spostamento dei cassonetti Sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 16	Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici Sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 22, Art. 23	Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 24	Mancata pulizia dei mercati. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 25	Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 26	Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 27. del 24/05/2001

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE (BO)

	unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 27 comma 1,2.	Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 28, comma 2.	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000.
Art. 30, comma 1	Sporcio da deiezioni animali in suolo pubblico. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 30, comma 2	Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 400.000. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.
Art. 30, comma 3	Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana. Sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.	Sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000.

Art. 37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In attesa della realizzazione della Stazione Ecologica Attrezzata, le attività di gestione dei rifiuti ad essa riferite di cui al Titolo II del presente regolamento sono attivate presso la Stazione Ecologica Attrezzata, gestita in Convenzione con i comuni di Bazzano e Monteveglio, sita in via Matilde di Canossa in Monteveglio.

ALLEGATO 1 ⁽¹⁾

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO ⁽²⁾

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 22/97, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistemizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisico - chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

¹ Trattasi dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, previsto dall'Art. 5, comma 6;

² Trattasi dell'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE.

ALLEGATO 2 ⁽³⁾

OPERAZIONI DI RECUPERO ⁽⁴⁾

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 22/97, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

³ Trattasi dell'allegato C del D.Lgs. 22/97, previsto dall'Art. 5, comma 6;

⁴ Trattasi dell'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE.

ALLEGATO 3 ⁽⁵⁾

RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE ⁽⁶⁾

Introduzione

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/447/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/686/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/447/CEE.

Codice CER Designazione

02 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA

0201 RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE

020105 Rifiuti agrochimici

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI

0302 RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO

030201 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

030202 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

030203 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

030204 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

0401 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE

040103 Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

0402 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE

040211 Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

⁵ Trattasi dell'allegato D del D.Lgs. 22/97, previsto dall'Art. 7, comma 4;

⁶ Trattasi dell'allegato alla decisione 94/904/CEE.

0501 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI

050103 Morchie e fondi di serbatoi

050104 Fanghi acidi da processi di alchilazione

050105 Perdite di olio

050107 Catrami acidi

050108 Altri catrami

0504 FILTRI DI ARGILLA ESAURITI

050401 Filtri di argilla esauriti

0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

050601 Catrami acidi

050603 Altri catrami

0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE

050701 Fanghi contenenti mercurio

0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO

050801 Filtri di argilla esauriti

050802 Catrami acidi

050803 Altri catrami

050804 Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio

060601 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO

060101 Acido solforoso e solforico

060102 Acido cloridrico

060103 Acido fluoridrico

060104 Acido fosforoso e fosforico

060105 Acido nitroso e nitrico

060199 Rifiuti non specificati altrimenti

0602 SOLUZIONI ALCALINE

060201 Idrossido di calcio

060202 Soda

060203 Ammoniaca

060299 Rifiuti non specificati altrimenti

0603 SALI E LORO SOLUZIONI

060311 Sali e soluzioni contenenti cianuri

0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI

060402 Sali metallici (tranne 060300)

060403 Rifiuti contenenti arsenico

060404 Rifiuti contenenti mercurio

060405 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti

0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI

060701 Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici

060702 Carbone attivo dalla produzione di cloro

0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

061301 Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica

061302 Carbone attivo esaurito (tranne 060702)

07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE

070101 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE (BO)

070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070108 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
070109 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070110 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201 Soluzioni di lavaggio e acque madri
070203 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070207 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070208 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
070209 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070210 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
070301 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070308 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
070309 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070310 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070403 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070408 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
070409 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070410 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504 Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri
070507 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070508 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
070509 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070510 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070608 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
070609 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070610 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE (BO)

070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070707 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070708 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
070709 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
070710 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI

080101 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
080102 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
080106 Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
080107 Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati

0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA

080301 Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
080302 Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
080305 Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
080306 Fanghi di inchiostro non contenenti solventi alogenati

0804 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)

080401 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
080402 Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
080405 Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
080406 Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

0901 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

090101 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103 Soluzioni di sviluppo a base solvente
090104 Soluzioni di fissaggio
090105 Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
090106 Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici

10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

1001 RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000)

100104 Ceneri leggere di olio

100109 Acido solforico

1003 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO

100301 Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi

100303 Rifiuti di cimatura

100304 Scorie di prima fusione/scorie bianche

100307 Rivestimenti di carbone usati

100308 Scorie saline di seconda fusione

100309 Scorie nere di seconda fusione

100310 Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere
1004 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401 Scorie (prima e seconda fusione)
100402 Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100403 Arsenato di calcio
100404 Polveri dai gas effluenti da camino
100405 Altre polveri e particolato
100406 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100407 Fanghi derivanti dal trattamento fumi
1005 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501 Scorie (di prima e seconda fusione)
100502 Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione)
100503 Polveri dai gas effluenti da camino
100505 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100506 Fanghi derivanti dal trattamento fumi
1006 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603 Polveri dai gas effluenti da camino
100605 Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
100606 Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
100607 Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi

11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

1101 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101 Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
110102 Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
110103 Rifiuti contenenti cromo da non cianuri
110105 Soluzioni acide di decappaggio
110106 Acidi non specificati altrimenti
110107 Alkali non specificati altrimenti
110108 Fanghi di fosfatazione
1102 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202 Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
1103 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301 Rifiuti contenenti cianuri
110302 Altri rifiuti

12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

1201 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106 Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
120107 Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
120108 Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
120109 Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni

120110 Oli sintetici per macchinari
120111 Fanghi di lavorazione
120112 Grassi e cere esauriti
1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
120301 Soluzioni acquose di lavaggio
120302 Rifiuti di sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)

1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI

130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT

130102 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati

130103 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati

130104 Emulsioni contenenti composti organici clorurati

130105 Emulsioni non contenenti composti organici clorurati

130106 Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale

130107 Altri oli per circuiti idraulici

130108 Oli per freni

1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI

130201 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati

130202 Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati

130203 Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi

1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI

130301 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT

130302 Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati

130303 Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati

130304 Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica

130305 Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale

1304 OLI DI CALA

130401 Oli di cala da navigazione interna

130402 Oli di cala derivanti dalle fognature dei moli

130403 Oli di cala da altre navigazioni

1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA

130501 Solidi di separazione olio/acqua

130502 Fanghi di separazione olio/acqua

130503 Fanghi da collettori

130504 Fanghi o emulsioni da dissalatori

130505 Altre emulsioni

1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

130601 Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti

14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)

1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA

- 140101 Clorofluorocarburi (CFC)
- 140102 Altri solventi alogenati e miscele solventi
- 140103 Altri solventi e miscele solventi
- 140104 Miscele acquose contenenti solventi alogenati
- 140105 Miscele acquose non contenenti solventi alogenati
- 140106 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140107 Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
- 1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI
- 140201 Solventi alogenati e miscele di solventi
- 140202 Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
- 140203 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140204 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
- 140301 Clorofluorocarburi (CFC)
- 140302 Altri solventi alogenati
- 140303 Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
- 140304 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140305 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
- 140401 Clorofluorocarburi (CFC)
- 140402 Altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 140403 Altri solventi o miscele di solventi
- 140404 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 140405 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (FONDI DI DISTILLAZIONE)
- 140501 Clorofluorocarburi (CFC)
- 140502 Altri solventi alogenati e miscele di solventi
- 140503 Altri solventi e miscele di solventi
- 140504 Fanghi contenenti solventi alogenati
- 140505 Fanghi contenenti altri solventi

- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
- 1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
- 160201 Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
- 1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
- 160401 Munizioni di scarto
- 160402 Fuochi artificiali di scarto
- 160403 Altri rifiuti esplosivi di scarto
- 1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI
- 160601 Accumulatori al piombo
- 160602 Accumulatori al nichel-cadmio
- 160603 Pile a secco al mercurio
- 160606 Elettroliti da pile e accumulatori
- 1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
- 160701 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
- 160702 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
- 160703 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
- 160704 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici

COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE (BO)

160705 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

160706 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli

17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)

1706 MATERIALE ISOLANTE

170601 Materiali isolanti contenenti amianto

18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)

1801 RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI

180103 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni

1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI

180202 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

180204 Sostanze chimiche di scarto

19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA

1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI

190103 Ceneri leggere

190104 Polveri di caldaie

190105 Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

190106 Acque reflue da trattamento dei fumi ad altre acque reflue

190107 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

190110 Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)

190201 Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli

1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE

190402 Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi

190403 Fase solida non vetrificata

1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

190803 Grassi ed oli da separatori olio/acqua

190806 Resine di scambio ionico sature od esauste

190807 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

2001 RACCOLTA DIFFERENZIATA

200112 Vernici, inchiostri, adesivi

200113 Solventi

200117 Prodotti fotochimici

200119 Pesticidi

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

ALLEGATO 4

RIFIUTI SPECIALI QUALITATIVAMENTE ASSIMILABILI AGLI URBANI⁽⁷⁾

Sono assimilabili i rifiuti che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
 - d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - f) paglia e prodotti di paglia;
 - g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - h) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - i) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - j) feltri e tessuti non tessuti;
 - k) pelle e similpelle;
 - l) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - m) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - n) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
 - o) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - p) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - q) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - s) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - t) nastri abrasivi;
 - u) cavi e materiale elettrico in genere;
 - v) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - w) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - x) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - y) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
 - z) accessori per informatica.
-

⁷ Trattasi del punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale.

SOMMARIO

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
Art. 2 DEFINIZIONI	2
Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Art. 4 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE	5
Art. 5 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE	5
Art. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI	6
Art. 7 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI	6
Art. 8 DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO	7
Art. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	8
Art. 10 FORME DI GESTIONE	9
TITOLO II	10
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10
Art. 11 DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO	10
Art. 12 CRITERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	12
Art. 13 MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	20
Art. 14 COLLOCAZIONE E CAPACITA' DEI CONTENITORI PER R.S.U.	21
Art. 15 PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	22
Art. 16 AREE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	22
Art. 17 TRASPORTO	22
Art. 18 RECUPERO E SMALTIMENTO	22
TITOLO III	22
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	23
Art. 19 DEFINIZIONE	23
Art. 20 RACCOLTA E TRASPORTO	23
Art. 21 CONTENITORI PORTARIFIUTI	23
Art. 22 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	24
Art. 23 PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI EDIFICATI E NON EDIFICATI	24
Art. 24 PULIZIA DEI MERCATI	24
Art. 25 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	24
Art. 26 AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	25
Art. 27 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	25
Art. 28 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI	25
Art. 29 ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	25
Art. 30 DISPOSIZIONI DIVERSE	26
TITOLO IV	26
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	26
Art. 31 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	26
Art. 32 CONTROLLI	26
Art. 33 ORGANI DELEGATI	27
Art. 34 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	27
Art. 35 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME	27
Art. 36 SANZIONI	27
Art. 37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	29
ALLEGATO 1	30
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO ()	30
ALLEGATO 2	31
OPERAZIONI DI RECUPERO ()	31
ALLEGATO 3	32
RIFIUTI PERICOLOSI ()	32
ALLEGATO 4	41
RIFIUTI SPECIALI QUALITATIVAMENTE ASSIMILABILI AGLI URBANI()	41